
Civile Ord. Sez. 6 Num. 26407 Anno 2020

Presidente: GRECO ANTONIO

Relatore: D'AQUINO FILIPPO

Data pubblicazione: 19/11/2020

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 35113/2019 R.G. proposto da:

...**OMISSIS**...elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. V.S. in Roma, Via....

- ricorrenti -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore

- intimato -

avverso l'ordinanza n. 26405/2019 della Corte Suprema di Cassazione depositata in data 17 ottobre 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25 settembre 2020 dal Consigliere Relatore Filippo D'Aquino.

RILEVATO CHE

La Corte di Cassazione, con la sentenza in epigrafe, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'AGENZIA DELLE ENTRATE nei confronti degli attuali ricorrenti, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali;

che il difensore dei controricorrenti si è dichiarato antistatario, avendo anticipato le spese del giudizio e non avendo riscosso i compensi, con applicazione dell'art. 93 cod. proc. civ.;

che i controricorrenti propongono istanza di correzione materiale nella parte in cui l'ordinanza non ha provveduto sulla domanda di distrazione delle spese in favore del difensore;

che l'AGENZIA DELLE ENTRATE non si è costituita nel presente procedimento;

CONSIDERATO CHE

in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma (Cass., Sez. V, 30 dicembre 2019, n. 34728; Cass., Sez. VI, 17 maggio 2017, n. 12437); nel qual caso, il procedimento di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, comma 2, cod. proc. civ., consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, in quanto garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei

confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass. Sez. U., 7 luglio 2010, n. 16037);
che nel procedimento di correzione degli errori materiali non è ammessa alcuna pronuncia sulle
spese processuali in quanto non è possibile individuare una parte vittoriosa e una parte soccombente
(Cass., Sez. VI, 4 gennaio 2016, n. 14; Cass., Sez. VI, 17 settembre 2013, n. 21213);

P. Q. M.

La Corte, dispone che nella ordinanza n. 26405/2019 pubblicata in data 17 ottobre 2019 siano
apportate le seguenti correzioni di errore materiale: nella parte motivata, a pag. 3, ultimo capoverso,
dopo le parole «come da dispositivo» siano aggiunte le parole «da distrarsi in favore del difensore
dei contro ricorrenti Avv. M.A. che ne ha fatto richiesta»; nel dispositivo, a pag. 3, dopo le parole
«accessori di legge, se dovuti», sia aggiunta la frase «ordina la distrazione delle spese stesse a
favore del difensore dei contro ricorrenti Avv. M.A.».

Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della Cancelleria, sull'originale della predetta
ordinanza.

Così deciso in Roma, in data 25 settembre 2020